

## COMUNICATO UFFICIALE N° 08 DEL 14/10/2021

### COMMISSIONE DISCIPLINARE FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

**Oggetto: Reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 5 del 30/09/2021 relativo al "Ricorso Società Sportiva COSMOS".**

Il giorno 13 ottobre 2021, alle ore 17:45, presso la sede della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, a San Marino (RSM) in Strada di Montecchio n. 17, si è riunita la Commissione Disciplinare della F.S.G.C., composta dal Presidente Avv. Alberto Albertini e dai membri Avv. Alessandro Stolfi e Dott. Marco Stefanelli, che provvede alla stesura del presente verbale, per esaminare e pronunciarsi sul "Reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 5 del 30/09/2021 relativo al "Ricorso Società Sportiva COSMOS"."

#### FATTO

La Società Sportiva VIRTUS AC 1964, con proprio reclamo depositato il 7 ottobre 2021, ha contestato la decisione del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale N. 5 del 30/09/2021 con la quale era stato accolto il ricorso presentato dalla Società Sportiva COSMOS in data 28/09/2021.

Con la predetta deliberazione il Giudice Sportivo, dopo avere preso in esame il ricorso presentato in data 28 settembre 2021 dalla Società Sportiva COSMOS relativamente alla presunta irregolarità della presenza in campo del tesserato della Società VIRTUS A.C. 1964, Nicola Gori, nella partita Virtus – Cosmos del 24/09/2021, aveva adottato la decisione che viene di seguito testualmente riportata:

***"Si accoglie il ricorso della Soc. Sportiva COSMOS per illegittima partecipazione del tesserato NICOLA GORI della Soc. Sportiva VIRTUS, alla gara del 24 settembre 2021 in quanto squalificato per 1 giornata, come da Comunicato Ufficiale n. 27 del 27/02/2020, e non scontata;***

***si modifica il risultato maturato sul campo, aggiudicando la vittoria a tavolino per 3 - 0 alla Soc. COSMOS;***

***Si restituisce la tassa allegata al ricorso.***

*Inoltre, vengono inflitte le seguenti sanzioni:*

***€ 500,00 di ammenda alla Soc. Sportiva VIRTUS;***

***Squalifica di 2 giornate all'atleta NICOLA GORI della Soc. Virtus;***

*Squalifica di **4 giornate al Dirigente Responsabile** della Soc. Virtus, Montali Mirko."*

In via preliminare la Società Sportiva VIRTUS A.C. 1964 ha innanzitutto contestato quanto disposto dal Giudice Sportivo per difetto procedurale, a seguito della violazione di quanto previsto dal punto 4) comma 2° dell'art. 16 del Regolamento Disciplina.

La stessa Società ha sottolineato di avere infatti ricevuto il ricorso in oggetto in data 30/09/2021, mediante ritiro presso l'Ufficio Postale di Acquaviva e che il comunicato del Giudice Sportivo era stato emanato alle ore 18:09 del medesimo giorno, violando quanto statuito dal Regolamento Disciplina relativamente alla possibilità data alla controparte di proporre entro tre giorni dal ricevimento proprie deduzioni a quanto contenuto nel ricorso medesimo.

Entrando nel merito ha quindi evidenziato che la squalifica comminata al tesserato Nicola Gori nel campionato 2019/2020 doveva intendersi decaduta, essendo spirato il termine previsto dal Regolamento stesso (stagione sportiva successiva) per la sua applicabilità.

Ha quindi concluso chiedendo testualmente quanto segue:

*1) in via preliminare, di annullare la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 5 del 30/09/2021 per difetto procedurale a seguito di violazione di quanto previsto dal punto 4) comma 2° dell'art. 16 del Regolamento Disciplina;*

*2) di riformare la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 5 del 30/09/2021 in quanto la squalifica comminata al tesserato Nicola Gori deve intendersi decaduta, ai sensi dell'art. 29 comma 4 del Regolamento Disciplina, non essendo la stessa stata scontata entro la stagione sportiva successiva dall'irrogazione, con conseguente omologazione del risultato ottenuto in campo ed annullamento della sanzione di ammenda di € 500,00 irrogata alla società VIRTUS AC 1964;*

*3) di disporre la restituzione della tassa di ricorso.*

#### **DIRITTO**

La contestazione sollevata in via preliminare dalla Società Sportiva VIRTUS AC 1964 è fondata e pertanto deve essere accolto il reclamo in epigrafe.

Il vigente Regolamento Disciplina entrato in vigore a fare data dal 07 settembre 2021 (che sul punto non si è discostato comunque da quanto previsto dal Regolamento Disciplina previgente) al punto 4) e seguenti dell'art. 16 dispone infatti che:

**"4. I ricorsi presentati al Giudice Sportivo vanno preannunciati, anche tramite telegramma o altro mezzo idoneo, entro le 24 ore successive alla gara cui si riferiscono e perfezionati tramite lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo, entro le 72 ore successive alla gara. L'eventuale controparte, entro tre giorni da quello in cui ha ricevuto il ricorso, può presentare le proprie deduzioni**

trasmettendole contestualmente in copia, a mezzo lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo, al ricorrente - che a sua volta può trasmettere le proprie controdeduzioni ed eventuali motivazioni entro il giorno successivo.

5. Le decisioni del Giudice Sportivo sono riportate e pubblicate sul Comunicato Ufficiale ed inviate a tutte le Società sportive.

6. I reclami avverso le decisioni prese dal Giudice Sportivo vanno presentati entro sette giorni dalla pubblicazione della decisione, a mezzo lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo, ed accompagnati dalla specifica tassa, alla Commissione Disciplinare - corredandoli di tutti gli elementi, prove e deduzioni circostanziate e comprovanti le proprie tesi.”

Dall'esame degli atti e documenti allegati alla decisione del Giudice Sportivo si evince *per tabulas* che la normativa sopra riportata non è stata rispettata in quanto, come evidenziato correttamente dalla società VIRTUS AC 1964, quest'ultima non è stata messa nelle condizioni di poter far valere le proprie ragioni in quanto non è stato neppure rispettato il termine di tre giorni dal ricevimento del ricorso per presentare le proprie deduzioni.

Nonostante l'accoglimento del reclamo per la violazione procedurale sopra riscontrata, è comunque doveroso svolgere alcune osservazioni in merito alle ulteriori argomentazioni addotte dalla Società Sportiva VIRTUS AC 1964 circa la presunta decadenza della squalifica comminata al tesserato Nicola Gori nel campionato 2019/2020, in quanto sarebbe spirato il termine previsto dal Regolamento Disciplina per la sua applicabilità, ovvero la stagione sportiva successiva.

Le argomentazioni esposte nel merito dalla Società Sportiva VIRTUS AC 1964 sono infondate.

Si rileva infatti:

- che l'art. 29 comma 4° Regolamento Disciplina prevede testualmente "Salvo diverse disposizioni, le squalifiche a giorni o a tempo maturate e non scontate nella stagione sportiva in cui sono state irrogate vanno riportate e scontate, anche per il solo residuo, nella stagione sportiva successiva".

Da ciò si evince dunque:

- che la squalifica a giorni o a tempo deve essere scontata nella stagione sportiva in cui questa sanzione è stata comminata;

- che, la squalifica a giorni o a tempo maturata e non scontata nella stagione sportiva in cui questa sanzione è stata comminata, deve essere necessariamente scontata, anche solo per il residuo, nella stagione immediatamente successiva ed eventualmente nelle ulteriori stagioni successive alla seconda, qualora al termine della seconda stagione sportiva vi fosse ancora un residuo da scontare.

Ragionando diversamente non avrebbero ragione d'essere tutte quelle sanzioni a giorni o a tempo previste dalla normativa federale superiori alle due stagioni sportive, in quanto dovrebbero intendersi comunque decadute allo scadere della stagione sportiva successiva a quella in cui sono state comminate. Non solo, la sanzione potrebbe ben venire elusa e non scontata in caso di mancato tesseramento del giocatore per la stagione successiva a quella in cui questa sanzione è stata comminata.

Contrariamente a quanto sostenuto nel merito dalla società VIRTUS AC 1964, il tesserato Nicola Gori deve ancora scontare la squalifica allo stesso comminata nel campionato 2019/2020 in quanto non decaduta.

#### **Per questi motivi**

la Commissione Disciplinare accoglie il reclamo presentato dalla Società Sportiva VIRTUS AC 1964 e:

- annulla la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 5 del 30/09/2021 per difetto procedurale a seguito della violazione di quanto previsto dal punto 4) dell'art. 16 del Regolamento Disciplina;
- dispone l'omologazione del risultato ottenuto in campo (VIRTUS AC 1964 – SS COSMOS 2 -0);
- annulla la sanzione di ammenda di € 500,00 irrogata alla società VIRTUS AC 1964;
- annulla la Squalifica di 2 giornate al giocatore Nicola Gori;
- annulla la Squalifica di 4 giornate al Dirigente Responsabile della Società Virtus AC 1964 Montali Mirko;
- dispone la restituzione della tassa di ricorso.

La Commissione Disciplinare

## CAMPIONATO SAMMARINESE DI FUTSAL 2021/2022

### A) RISULTATI GARE:

#### 2 ° gg. Partite del 11 Ottobre 2021:

FIorentINO	- LIBERTAS	2-1
FOLGORE	- CAILUNGO	9-0
JUVENES/DOGANA	- DOMAGNANO	0-2

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO:

#### Ammoniti:

Gennari Alessandro (Folgore)

Giardi Mirko (Libertas)

## CAMPIONATO SAMMARINESE UNDER 12 – Fase autunnale 2021

### A) RISULTATI GARE:

#### 2 ° gg. Partite del 09-10 Ottobre 2021:

TRE FIORI-FIORENTINO 1	VIRTUS-PENNAROSSA	8-0	3-2	4-0
FOLGORE-COSMOS 1	S.M. ACADEMY FEMMINILE	6-0	9-0	8-0
TRE PENNE-MURATA	JUVENES/DOGANA 1	0-1	2-1	0-1
CAILUNGO	FAETANO-SAN GIOVANNI	0-1	0-1	2-2

Il Segretario Generale  
Luigi Zafferani

Il Presidente  
Marco Tura